

Nel 1960 è stata istituita presso l'Inps una Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche se parziale in sotterraneo.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione che:

- siano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria;
- abbiano compiuto il 55° anno di età;
- siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavoro di sottosuolo;
- siano cessati definitivamente dal lavoro;
- non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.

A seguito del decreto legislativo n. 503/1992 che ha disposto una graduale elevazione dei requisiti di età e di assicurazione e contribuzione per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere può essere liquidata quando il lavoratore abbia compiuto il 55° anno di età e abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal decreto legislativo: dal 1° gennaio 2001 sono necessari 20 anni di contribuzione.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 60 anni di età, si procede d'ufficio alla liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione è calcolata in base all'anzianità contributiva maturata nell'assicurazione generale obbligatoria, maggiorata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione "complessiva" o pensione "speciale" si compone di due quote:

- la pensione anticipata dell'AGO calcolata su tutta la contribuzione versata al fondo lavoratori dipendenti;
- la pensione integrativa calcolata in base alle retribuzioni utilizzate per il calcolo dell'anticipata all'anzianità contributiva maturata tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dei 60 anni.

DECORRENZA

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di vecchiaia spetta trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti. Coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2010 conseguono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, possono chiedere la pensione di anzianità a carico della Gestione speciale medesima, a condizioni agevolate.

La pensione di anzianità spetta ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere che hanno raggiunto i seguenti requisiti a qualsiasi età:

- 30 anni di contribuzione compresi volontari e figurativi;
- almeno 15 anni di lavoro in sotterraneo anche con discontinuità;
- non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.

I minatori possono perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni.

Per i lavoratori impegnati in attività di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività sia cessata entro il 31 dicembre 2000 a causa di definitiva chiusura delle stesse e non abbiano perfezionato il requisito minimo per l'accesso alla pensione nella gestione speciale dei minatori, il numero dei contributi obbligatori è moltiplicato per un coefficiente a seconda della durata dell'attività lavorativa.

I coefficienti di maggiorazione si applicano unicamente ai periodi di attività di sottosuolo, sono utilizzabili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione a carico della gestione speciale o alla pensione a carico dell'AGO, se non sono perfezionati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico della gestione minatori.

Coefficienti

- Attività per meno di 5 anni, aumento del 20% (coefficiente 1,2)
- Attività per meno di dieci anni, aumento del 22,5% (coefficiente 1,225)
- Attività per più di dieci anni, aumento del 25% (coefficiente 1,25)

DECORRENZA

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di anzianità spetta trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.
Ai lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2010 non si applicano le restrizioni della finestra introdotta dalla legge n. 122 del 2010, ma continuano a trovare applicazione le precedenti finestre fissate per i lavoratori con almeno 57 anni di età.

Eccezioni

I lavoratori in mobilità possono accedere dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 122 del 2010.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Superstiti di pensionato

In caso di morte del pensionato ai superstiti spetta la reversibilità:

- della quota di pensione AGO;
- della quota di pensione integrativa.

Superstiti di assicurato

In caso di decesso dell'assicurato, ai superstiti compete solo la pensione o l'indennità di morte o l'indennità una tantum.

AVVERTENZA

Le informazioni presenti in questa scheda potrebbero subire modifiche dal 1° gennaio 2014.